



## **REGOLAMENTO ASSEMBLEA REGIONALE**

(modificato all'Assemblea regionale del 25/03/07)\*

### **Art. 1 Composizione**

L'Assemblea Regionale Toscana dell'AGESCI viene convocata per le finalità stabilite dall'art. 39 dello Statuto dell'Associazione.

a) Nella sua forma plenaria si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno e per la durata di un giorno, in primavera, ed è composta dai membri indicati negli articoli 8, 9, e 39 dello stesso Statuto che sono compresi nel foglio di "Comunità Capi" del censimento relativo al corrente anno scout. Per eventuali casi dubbi (Capi Unità di nomina recente, ecc.) deciderà il Comitato Regionale tramite la Segreteria, su attestazione di Responsabili di Zona e dei Capi Gruppo.

b) Nella sua forma delegata si riunisce in autunno, per la durata di un giorno ed è composta da:

**membri di diritto:**

- il Comitato Regionale
- i Responsabili e gli A.E. di Zona
- **gli Incaricati Regionali alle Branche**
- i Consiglieri Generali
- 2 delegati per ogni Gruppo, possibilmente un uomo e una donna, uno dei quali Capo Gruppo. Qualora il Capo Gruppo ricopra uno dei ruoli sopra indicati, la Co.Ca. potrà delegare due Capi. I delegati devono avere il diritto di voto a norma dello Statuto e presentare delega scritta, sottoscritta dal Capo Gruppo.
- **gli Incaricati nominati ai settori senza diritto di voto.**

**membri facoltativi:**

- un numero massimo di 5 persone nominate dai Responsabili Regionali tra i Capi della Regione.

Può partecipare all'Assemblea per delegati, come uditore, qualunque Capo dell'AGESCI e, se autorizzato dal Presidente, può intervenire nel dibattito assembleare.

### **Art. 2 Convocazione**

La convocazione dell'Assemblea è fatta congiuntamente dai Responsabili Regionali ed è inviata a mezzo stampa associativa o altro (lettera, ecc.) unitamente all'Ordine del Giorno almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

**[Con l'avviso di convocazione i Responsabili Regionali possono estendere l'invito di partecipazione all'Assemblea in forma plenaria, a titolo consuntivo, ad altre persone (Aiuti, ecc.)] ABROGATO**

- a) L'Assemblea Regionale plenaria viene convocata per:
  - l'approfondimento dei temi all'ordine del giorno del Consiglio Generale
  - l'elezione agli incarichi associativi regionali.
- b) L'Assemblea Regionale in forma delegata viene convocata per:
  - la verifica, discussione e approvazione del programma e del bilancio regionale. Non può eleggere agli incarichi associativi regionali.

### **Art. 3 Presidenza**

L'Assemblea, sia nella forma plenaria che in quella delegata, è presieduta dai Responsabili Regionali o da persona eletta dall'Assemblea su proposta del Comitato Regionale.

**La Presidenza è assistita da un segretario, nonché da almeno due scrutatori nominati dalla Presidenza stessa e presentati all'Assemblea.**

È compito della presidenza verificare il numero, sospendere temporaneamente, richiamare gli assenti in aula, cambiare l'ordine dei lavori, dichiarare chiusa l'Assemblea per mancanza del numero legale.

### **Art. 4 Validità**

L'assemblea effettua i suoi lavori indipendentemente dal numero dei presenti; non è permesso delegare ad altri, nemmeno temporaneamente, il proprio diritto di voto.

a) L'assemblea in forma plenaria inizia però ad essere deliberativa con la presenza di almeno 1/5 degli aventi diritto al voto e continua ad essere deliberante con la presenza di almeno 1/6 degli aventi diritto al voto.

b) L'Assemblea in forma delegata è deliberativa con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

I momenti deliberanti sono limitati al periodo che intercorre dai 30 minuti dopo l'ora di inizio lavori, fissata nell'avviso di convocazione, sino all'ora stabilita per la chiusura. La mozione che a tale ora fosse in discussione può essere messa ai voti anche dopo questa scadenza; per consentire l'esaurimento del dibattito, la Presidenza ha facoltà di prorogare di 15 minuti al massimo tale termine, dopo di che la mozione viene immediatamente votata.

### **Art. 5 Mozioni**

All'inizio dei lavori, l'Assemblea nomina, su proposta della Presidenza, un Comitato Mozioni, composto da un Presidente e da due membri, incaricato di raccogliere o redigere e presentare all'approvazione dell'assemblea stessa eventuali mozioni.



Coloro che intendono proporre mozioni, devono depositarne il testo scritto presso il Comitato Mozioni entro l'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

Il Comitato, d'intesa con i presentatori, vi apporta ove necessario modifiche formali o destinate a chiarirne il senso, con facoltà di unificare mozioni analoghe. Se possibile, in dipendenza dei limiti di tempo per la presentazione delle mozioni, il Comitato Mozioni provvede anche, con l'assistenza della Segreteria Regionale, a fornire ai partecipanti, prima del momento deliberativo, una copia delle mozioni presentate.

La Presidenza può accettare e mettere in discussione mozioni pervenute dopo la scadenza prevista, solo su argomenti essenziali ed indifferenti, e sempre che sussistano, a giudizio della Presidenza stessa, motivi validi per il ritardo.

La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti all'assemblea. Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando secondo il caso, dall'emendamento che a giudizio della Presidenza appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.

Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domandare o fornire chiarimenti o presentare mozioni d'ordine), salvo il proponente per la replica al termine del dibattito.

### **Art. 6 Mozioni d'ordine**

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori (o "mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato ad un intervento a favore e ad uno contro, e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.

### **Art. 7 Interventi**

Possono prendere la parola in Assemblea tutti i convocati - aventi o no diritto al voto - purché ordinatamente provvedano a farsi iscrivere a parlare nella forma che verrà indicata dalla Presidenza.

Le Comunità Capi o i singoli Capi che lo desiderano possono far pervenire, almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea, richieste o interpellanze scritte al Comitato Regionale, il quale risponderà in Assemblea, prima dello spazio dedicato al dibattito delle mozioni. La Presidenza può accettare eventuali mozioni sugli argomenti di tali interpellanze, anche oltre la scadenza del tempo stabilito.

Al fine di snellire l'andamento dei lavori, nessun intervento può superare la durata di 5 minuti. Chi ha già parlato, ha facoltà di iscriversi nuovamente per interventi successivi, salvo i casi espressi nell'art. 5 di questo regolamento.

### **Art. 8 Votazioni**

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Per l'approvazione di una mozione e di una raccomandazione occorre avere superato il 50% dei voti espressi (astenuiti compresi).

**Il Segretario e gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, registrando sul verbale tutti i risultati delle votazioni.**

**Il diritto di voto in assemblea viene attribuito in base all'articolo 39 dello statuto**

### **Art. 9 Candidature ed elezioni**

Per l'elezione agli incarichi del Comitato Regionale (Collegio e Responsabili) ed a Consigliere Generale, le candidature dovranno essere presentate, entro il 20-esimo giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea plenaria, al Comitato Regionale che provvederà, attraverso i canali di comunicazione più idonei allo scopo, a darne tempestiva comunicazione agli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

Le candidature ad incarichi regionali dovranno essere presentate da:

- Comunità Capi;
- Gruppi di Capi (in numero non inferiore a tre);
- Personalmente.

In casi di reale impossibilità a rispettare i tempi previsti, la candidatura può essere presentata anche nel corso dell'Assemblea, prima dell'apertura dei seggi. In tal caso il candidato è tenuto a motivare tale impossibilità e l'Assemblea, dopo un eventuale dibattito per il quale valgono le regole del dibattito su mozioni, ne riconosce l'esistenza accettando la candidatura con i 3/4 dei voti espressi.

Tutti i candidati sono comunque tenuti a presentare all'Assemblea il proprio profilo personale e, per gli incarichi di Responsabile e di componenti il Collegio, come intendono inserirsi nell'attuazione del Progetto Regionale e nel Collegio.

**Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale e degli Incaricati Regionali di Branca i candidati, per essere eletti, dovranno aver ottenuto il 50% + 1 dei voti espressi (schede bianche comprese).**

Per eventuali votazioni che si rendessero necessarie dopo la prima, potranno essere votati soltanto i due candidati che avranno ottenuto più voti al primo scrutinio.

Per l'elezione al ruolo di Consigliere Generale non è richiesto il raggiungimento di una maggioranza qualificata: risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti favorevoli in relazione ai posti disponibili.

Saranno considerati nulli i voti attribuiti a nominativi la cui candidatura non sia stata presentata nei modi stabiliti dal presente articolo.

**Tutti gli eletti agli incarichi del Comitato Regionale (Collegio Regionale e Responsabili), al ruolo di Incaricato di Branca ed al ruolo di Consigliere Generale entrano in carica in corrispondenza dell'inizio del successivo anno scout (1 ottobre) e rimangono**



in carica fino alla conclusione dell'ultimo anno scout del mandato (30 settembre); il mandato avrà decorrenza immediata solo nel caso in cui il ruolo sia vacante. In quest'ultimo caso la durata effettiva del mandato non potrà superare quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto

### **Art. 10 Modifiche**

Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere incluse nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea plenaria, pertanto dovranno pervenire al Comitato Regionale entro e non oltre il 30-esimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea stessa e, se approvate, andranno in vigore a partire dall'Assemblea seguente.

### **Art. 11 Preparazione**

Nel mese precedente l'Assemblea Regionale, ogni Zona dedicherà un Consiglio di Zona all'esame dell'O.d.G. dell'assemblea. Il Comitato Regionale invierà ai Capi l'O.d.G. stesso ed ogni altro documento di propria competenza ad esso relativo, in tempi utili per consentire un reale dibattito nelle Zone e nelle Co.Ca.

\*(in grassetto le modifiche approvate all'Assemblea del 25/03/07)